

annualità 2018 del bilancio regionale 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;

- con l'attivazione di un primo stanziamento per finanziare le spese relative all'attività eccezionale svolta dal personale del volontariato antincendi boschivi intervenuto sull'evento che ha interessato la provincia di Pisa per euro 10.000,00 procedendo alla prenotazione per il corrispondente importo, a valere sul capitolo 52520 annualità 2018 del bilancio regionale 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;

- con l'attivazione di un primo stanziamento per finanziare le spese relative agli interventi di salvaguardia e messa in sicurezza volti all'immediato contenimento dei rischi idrogeologici, con particolare riferimento al taglio della vegetazione bruciata e alla sistemazione dei versanti per euro 800.000,00 procedendo alla prenotazione per il corrispondente importo, a valere sul capitolo 52227 annualità 2018 del bilancio regionale 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di rinviare a successiva deliberazione l'individuazione delle attività e dei relativi soggetti attuatori delle stesse, da finanziare con le risorse complessivamente destinate secondo la ripartizione di cui al precedente punto 1);

4. di prevedere che imprese e liberi professionisti che hanno subito danni nei comuni di cui al punto precedente, possano accedere all'aiuto nella forma di microcredito disciplinato dalla DGR n. 1157 del 23/10/2017 e dai successivi atti i che disciplinano il relativo bando, nonché nell'ambito delle risorse allo stesso già destinate, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e con le precisazioni espresse in narrativa;

5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie, è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza;

7. di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 8 ottobre 2018, n. 1097

Indirizzi per la realizzazione di corsi di qualificazione e per gli esami finali di accompagnatore turistico (art. 118, comma 1 della Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 Testo unico del sistema turistico regionale e art. 62, comma 2 del d.p.g.r. 7 agosto 2018 n. 47/R).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale" ed il in particolare:

- l'art. 115, comma 1, il quale prevede che, nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, sia necessario per l'esercizio della stessa il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117 oppure la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117;

- l'art. 117 "Corsi di qualificazione", che al comma 3 prevede che l'ammissione ai corsi di qualificazione sia subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera";

- l'art. 118 "Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione", il quale prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 117, il numero delle ore e le modalità di accesso;

Visto il Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 7 agosto 2018 n. 47/R ed in particolare:

- l'art. 59 che definisce i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale;

- l'art. 62, comma 2 che rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la composizione della commissione d'esame in caso di esame congiunto dei candidati che sostengono l'esame conclusivo dei corsi di qualificazione con quelli che accedono all'esame ai sensi dell'art. 59;

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i (Regolamento di esecuzione della l.r. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione

professionale e lavoro”), ed in particolare l’art. 66 decies relativo alla composizione della commissione di esame per la certificazione delle competenze il cui comma 6 stabilisce che in caso di mancanza di disponibilità degli esperti di settore, la designazione degli stessi è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009 con la quale è stato approvato il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1295 del 12 dicembre 2016 “Indirizzi per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (lr 32/2002 art. 17, comma 2) che prevede le seguenti scadenze annuali per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi: 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre;

Visto il decreto dirigenziale n. 4768 del 02/09/2005 che approva la scheda descrittiva del profilo professionale di “Tecnico qualificato accompagnatore turistico” attualmente presente nel Repertorio regionale dei profili professionali;

Considerato che la Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, all’articolo 14, punto 6 prevede tra i requisiti che devono essere vietati per l’accesso o l’esercizio ad un’attività di servizi “il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti..ai fini del rilascio di autorizzazioni” e l’articolo 18 del d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva, che ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio vieta la partecipazione, diretta o indiretta, alla decisione da parte di operatori concorrenti;

Considerato pertanto necessario, in caso di mancanza di nominativi disponibili all’interno dell’elenco regionale degli esperti di settore, non applicare il comma 6 dell’articolo 66 decies del citato regolamento 47/R/2003 per le commissioni di esame nominate dalla Regione in esito al percorso formativo e in quelle in cui l’esame è congiunto con candidati che vi accedono ai sensi dell’art. 59, prevedendo che gli stessi siano individuati con le modalità indicate nell’allegato A alla presente delibera;

Ritenuto necessario inoltre, nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, attuare gli articoli 118 della l.r. 86/2016 e 62, comma 2 del d.p.g.r. 47/R/2018 e aggiornare i contenuti del percorso formativo per accompagnatore turistico;

Considerato necessario prevedere una scadenza straordinaria al 31 ottobre 2018, ulteriore rispetto alle scadenze ordinarie indicate con la citata deliberazione 1295/2016, per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi di accompagnatore turistico sulla base degli indirizzi approvati con la presente deliberazione;

Ritenuto di demandare al Settore regionale “Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema” l’adozione degli atti conseguenti alla presente delibera ed in particolare l’aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali con l’inserimento della scheda descrittiva del nuovo profilo professionale di “Accompagnatore turistico” in coerenza con quanto indicato nell’allegato A della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 26.09.2018;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 27.09.2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare gli “Indirizzi per la realizzazione di corsi di qualificazione e per gli esami finali di accompagnatore turistico (art. 118, comma 1 della Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale” e art. 62, comma 2 del d.p.g.r. 7 agosto 2018 n. 47/R)”, Allegato “A” al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. di stabilire che il profilo professionale di “Tecnico qualificato accompagnatore turistico”, approvato con decreto dirigenziale n. 4768/2005, presente nel Repertorio regionale dei profili professionali, continua ad applicarsi ai corsi di formazione per i quali è già iniziata l’erogazione dell’attività formativa, anche se non si è conclusa alla data di adozione della presente delibera;

3. di stabilire, per il 2018, la scadenza straordinaria del 16 novembre per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi di accompagnatore turistico, realizzati sulla base degli indirizzi approvati con la presente deliberazione;

4. di demandare al settore regionale competente “Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema” l’adozione degli atti conseguenti alla presente delibera ed in particolare di aggiornare il Repertorio regionale dei profili professionali

con l'inserimento della scheda descrittiva del nuovo profilo professionale di "Accompagnatore turistico" in coerenza con quanto indicato nell'allegato A della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 della LR 23/2007 e sulla banca dati degli

atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Indirizzi per la realizzazione di corsi di qualificazione e per gli esami finali di accompagnatore turistico (art. 118, comma 1 della Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale” e art. 62, comma 2 del d.p.g.r. 7 agosto 2018 n. 47/R).

Per esercitare la professione di accompagnatore turistico, nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione, è necessario il possesso dei seguenti requisiti (art. 115 della L.r. 86/2016):

a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:

- 1) uno dei titoli di studio indicati nel regolamento attuativo della legge e superamento dell'esame di cui all'articolo 117 della legge;
- 2) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza del corso di accompagnatore turistico e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117 della legge;
- 3) abilitazione all'esercizio della professione conseguita in altra regione;

b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

La Regione, secondo quanto previsto dall'art. 117, commi 1 e 2, della L.r. 86/2016, riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente, i quali assicurano la formazione teorica e pratica dell'accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.

Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 118 della L.r. 86/2016, sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all' articolo 117, il numero delle ore e le modalità di accesso.

Il regolamento attuativo di cui al DPGR 47/R/2018 definisce i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale (art. 59) e rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la disciplina della composizione della commissione d'esame in caso di esame congiunto dei candidati che sostengono l'esame conclusivo dei corsi di qualificazione con quelli che accedono all'esame ai sensi dell'art. 59 (art. 62, comma 2).

Con il presente atto la Regione Toscana detta disposizioni attuative della Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “testo unico del sistema turistico regionale” (art. 118) e del relativo Regolamento attuativo 7 agosto 2018 n. 47/R (art. 62, comma 2) e aggiorna i contenuti del percorso formativo per accompagnatore turistico, in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale.

L'Accompagnatore turistico, ai sensi dell'art. 114 della L.r. 86/2016, è chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

1. Soggetti che erogano la formazione

La formazione dell'Accompagnatore turistico è di competenza regionale e sarà erogata attraverso soggetti accreditati ai sensi della DGR 968/2007 e, successivamente, ai sensi della DGR 1407 del

27/12/2016. I corsi sono realizzati ai sensi della LR 32/02 articolo 17 “Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale”.

2. Requisiti di accesso al corso

Ai fini dell'ammissione al corso di formazione per Accompagnatore turistico sono necessari i seguenti requisiti:

- a) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- b) conoscenza di una lingua straniera.

Per quanto riguarda il requisito previsto al punto a), si precisa che chi ha conseguito il titolo di studio all'estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto b), il soggetto deve presentare almeno una delle seguenti attestazioni di conoscenza della lingua straniera per la quale chiede l'abilitazione:

- 1) Certificazione di livello B1, per quanto riguarda le lingue europee, secondo il Common Framework of Reference for Language, rilasciata da Istituto autorizzato dal Ministero dell'Istruzione, Ricerca ed Università;
- 2) Attestato di idoneità o equipollenza del titolo di studio o certificazione, per quanto riguarda le lingue extraeuropee;
- 3) Attestazione, per i candidati “madrelingua”, di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori;
- 4) Abilitazione per una professione turistica che richieda la conoscenza della lingua straniera prevista almeno di livello *B1*.

I cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana devono dimostrare di possedere anche una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta almeno il livello B1 del Common Framework of Reference for Language, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

3. Durata e articolazione del percorso

a) Durata

I corsi di formazione per Accompagnatore turistico hanno durata complessiva non inferiore a 300 ore e devono assicurare la formazione teorica e pratica dell'accompagnatore turistico.

b) Materie:

Le materie oggetto del percorso formativo sono le seguenti:

- Tecnica turistica;
- Legislazione e organizzazione turistica;
- tecniche di pianificazione delle attività;
- tecniche di comunicazione e di accoglienza clienti;
- disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;
- geografia turistica ed elementi di storia.

Alla fine del percorso formativo i candidati saranno in grado di:

- analizzare le caratteristiche del contesto;
- sviluppare il programma di viaggio, soggiorno, evento previsto
- Accogliere l'utenza e fornirgli assistenza adottando tecniche di comunicazione diversificate
- Gestire singoli e gruppi per favorirne la coesione e la partecipazione
- Accogliere i reclami da parte del gruppo accompagnato
- Accompagnare nella visita a luoghi e località turistiche e fornire informazioni di interesse turistico sulle zone di transito
- Gestire i contatti con le strutture logistiche e di supporto in loco
- Supportare i componenti del gruppo nell'eventualità di emergenze occorse durante l'accompagnamento.

I percorsi di accompagnatore turistico devono prevedere una quota di attività di stage del 30%. La formazione in aula deve prevedere attività sia teoriche che pratiche.

La formazione per accompagnatore turistico può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del 10% del monte ore-complessivo del percorso e applicabile alle sole ore di parte teorica, secondo le modalità stabilite dalla DGR 1343/2017 al punto A.2.4.

Con riguardo ai percorsi formativi sopra detti è consentito un numero massimo di assenze pari al 10% del monte ore complessivo.

4. Formatori

I docenti devono essere in possesso di esperienza almeno triennale didattica o professionale nella materia di riferimento.

5. Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

6. Esame di abilitazione

Esame in esito al percorso formativo

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del corso.

L'esame finale si compone di una prova teorica ed una prova pratica, ed è diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui al profilo professionale di riferimento.

Accesso diretto all'esame

Coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'Art. 59 del DPGR 47/R del 2018 possono

corsi di qualificazione professionale con riferimento alla lingua straniera inserita nel piano di studi del percorso formativo in esito al quale è stato rilasciato il titolo di studio stesso. Nel caso di lingua straniera non inserita nel percorso di studi, l'accesso diretto all'esame è ammesso previa dimostrazione della conoscenza di tale lingua con le modalità previste al paragrafo 2.

L'accesso all'esame avviene secondo le modalità previste nel DD 7831/2016 - "Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, art. 66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di professioni normate da legge".

7. Commissione d'esame

In caso di esame finale in esito al percorso formativo la Commissione è nominata dal Settore regionale territorialmente competente secondo la composizione prevista dall'art. 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003, salvo quanto previsto nel capoverso seguente.

In caso di mancanza di nominativi disponibili all'interno dell'elenco regionale degli esperti di settore, i due esperti sono individuati tra docenti in: legislazione ed organizzazione turistica, beni culturali, ambiente e etnografia della Regione Toscana, musei, gallerie e biblioteche, storia, storia dell'arte, archeologia e materie affini. La richiesta di designazione può essere inoltrata a: Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado/Università/Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo (MIBACT) - Soprintendenze competenti per territorio.

In caso di esame finale congiunto tra candidati che sostengono l'esame conclusivo in esito ad un corso di qualificazione e candidati che accedono direttamente all'esame finale, la Commissione è nominata dal Settore regionale territorialmente competente nella composizione sopra indicata.

8. Certificazione finale

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione di Accompagnatore turistico, ai fini dell'abilitazione ai sensi dell'art. 115 della L.r. 86/2016 per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico.

9. Inserimento del percorso per Accompagnatore turistico nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali

Con successivo decreto del Dirigente del *Settore Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema* sarà approvata la scheda descrittiva del percorso formativo di accompagnatore turistico per l'aggiornamento del Repertorio Regionale dei Profili Professionali.

10. Disposizioni transitorie

La Regione riconosce i titoli conseguiti a seguito della frequenza del percorso di qualifica di "Tecnico qualificato accompagnatore turistico" attualmente presente nel repertorio regionale dei profili professionali.

Per quanto riguarda i percorsi di formazione riguardanti il profilo di "Tecnico qualificato accompagnatore turistico" di cui sopra, si osservano le seguenti indicazioni:

- i corsi di formazione avviati ma non conclusi alla data di adozione della presente delibera continueranno a svolgersi secondo le disposizioni previgenti;
- per i corsi riconosciuti o per i quali sia stata presentata domanda di riconoscimento sulla base della disciplina previgente e non ancora avviati alla data del presente atto, dovrà essere presentata una nuova domanda di riconoscimento secondo la disciplina prevista dalla presente delibera.

Per avvio dell'attività si intende il primo giorno di erogazione ai partecipanti dell'attività formativa.

Con riguardo alla procedura di riconoscimento dei suddetti percorsi da parte dei soggetti accreditati di cui al paragrafo 1, considerata la modifica della disciplina regionale, sarà possibile presentare le domande di riconoscimento, oltre alle scadenze annuali previste dalla DGR 1295/2016, anche alla scadenza straordinaria prevista per il 16 novembre 2018.